



## STATUTO

della "d'AMICO Società di Navigazione S.p.A."

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### Art. 1

###### -Denominazione-

E' costituita una Società per azioni denominata "d'Amico Società di Navigazione S.p.A."

##### Art. 2

###### -Sede-

La Società ha sede legale in Palermo, all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese di Palermo.

L'organo amministrativo può modificare l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune e istituire, trasferire, modificare o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, dipendenze, rappresentanze, agenzie, uffici o altre unità locali.

##### Art. 3

###### -Durata-

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere sciolta anticipatamente ovvero prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, senza che ciò costituisca una causa di recesso per i soci che non abbiano



concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

## TITOLO II

### OGGETTO

#### Art. 4

-Oggetto-

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle attività volte alla realizzazione diretta o indiretta, anche per conto terzi, di iniziative nel settore dei trasporti, tra cui, in particolare, le seguenti attività:

a) il trasporto e la spedizione, anche intermodale, di persone o cose con ogni tipo di vettore e per ogni via marittima, fluviale, terrestre o aerea, ivi compreso espressamente la prestazione di servizi di supporto e assistenza tecnica al settore spedizioni e trasporti;

b) la costruzione, il noleggio e/o l'acquisto, anche in leasing, l'alienazione, la permuta, la gestione e la manutenzione, nonché l'armamento, di ogni mezzo di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, ivi compresi i containers, e beni materiali, anche immobili, ed immateriali strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, l'acquisto e la vendita, l'affitto o la gestione di beni immobili;

c) l'assunzione di agenzie marittime, anche raccomandatarie di



navi, ed aeree, di uffici di coordinamento, di centri di servizi aziendali, il controllo ed il campionamento di merce, la spedizione, l'importazione e l'esportazione di merce, la mediazione nel settore dei trasporti in genere e delle assicurazioni;

d) la gestione, anche in concessione, di magazzini, centri di smistamento e depositi di merci allo stato estero o nazionale e l'esercizio di operazioni di imbarco, sbarco, consolidamento, containerizzazione e decontainerizzazione di merci, nonché tutte le operazioni affini ed accessorie attinenti al traffico e al transito delle merci e alla logistica in generale;

- l'esercizio, sia in Italia che all'estero, con esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti fissati dai d.lgs. n. 385/1993 e n. 58/1998 e delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di soggetti, delle attività di seguito indicate:

a) l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi e associazioni ed altri enti di qualsiasi genere, sia quotate che non quotate;

b) il coordinamento e il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate al fine



della riorganizzazione aziendale;

c) la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati, sia nazionali che esteri ed operazioni per proprio conto in strumenti di mercato monetario, in cambi, strumenti finanziari a termine ed opzioni, ovvero su contratti su tassi di cambio e tassi di interesse ed altri valori mobiliari;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, ivi comprese le operazioni di finanza strutturata, strategia industriale, organizzazione aziendale e questioni connesse, nonché la consulenza e la prestazione di servizi nel campo delle ristrutturazioni di società e aziende e delle acquisizioni;

e) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente alle società partecipate ed il rilascio di fidejussioni e avalli, pegni ed ipoteche, garanzie in genere, comprese garanzie reali, anche per obbligazioni di terzi e/o per obbligazioni contratte da società ed enti nei quali abbia assunto partecipazioni.

Nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la Società potrà svolgere ogni altra attività ausiliaria o strumentale nonché compiere tutte le operazioni che risultino necessarie, utili o opportune per



il conseguimento dell'oggetto sociale, o che comunque risultino direttamente o indirettamente ad esso connesse.

### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

##### Art. 5

###### -Capitale sociale e azioni-

Il capitale sociale è fissato in Euro 25.000.000 (venticinque milioni) rappresentato da n. 10.000.000 (dieci milioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,50 (due/50) ciascuna.

Le azioni sono tutte nominative e conferiscono uguali diritti. Tuttavia, qualora la legge lo consenta, potranno essere emesse azioni al portatore, tanto in sede di aumento del capitale, quanto in sede di conversione delle azioni nominative. Le azioni al portatore così emesse potranno essere convertite in azioni nominative e viceversa, a richiesta dell'azionista. Le operazioni di conversione avverranno a spese dell'azionista richiedente.

Con successive modificazioni statutarie possono essere previste categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del codice civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili e, in caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'articolo 2347 del codice civile.



In caso di recesso del socio ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, il valore delle azioni da liquidare al recedente sarà determinato, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 2437-ter del codice civile, da un collegio di tre periti, uno nominato dalla Società, uno dalla parte detentrici delle azioni oggetto di recesso e il terzo di comune accordo o, in ipotesi di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma che lo sceglierà tra esponenti (dirigenti), anche se non più in servizio attivo, di primarie banche d'affari, su istanza della parte più diligente.

#### Art. 6

##### -Aumento e riduzione del capitale-

Il capitale può essere aumentato o ridotto, nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

A tal fine, in caso di aumento del capitale a pagamento, si potrà deliberare, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, che in ipotesi di mancata integrale sottoscrizione del capitale, questo venga aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile con emissione di



sole azioni ordinarie.

#### Art. 7

-Richiamo dei decimi ancora dovuti-

I versamenti relativi ai decimi dovuti in relazione a conferimenti in denaro sono richiesti dall'organo amministrativo quando lo ritenga opportuno, in una o più volte e nei termini e nei modi che reputi più convenienti.

#### Art. 8

-Versamenti dei soci in favore della Società-

I soci possono effettuare versamenti in favore della Società, tanto in conto capitale quanto a titolo di finanziamento.

#### Art. 9

-Trasferimento delle Azioni-

I soci sono liberi di trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni, ma nel rispetto delle condizioni stabilite nei capoversi che seguono.

Il socio che intenda trasferire ad altri soci o a terzi, a qualunque titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci. A tal fine deve rivolgere una proposta irrevocabile agli altri soci, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministra-



zione e tutti gli altri soci, nella quale siano indicati il numero e la categoria delle azioni che si intendono trasferire, il corrispettivo e le altre condizioni, giuridiche ed economiche, del trasferimento, nonché il nominativo e tutti i dati necessari per l'identificazione del soggetto acquirente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o, impedimento, il consigliere più anziano, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, deve inviarne copia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascun iscritto nel libro dei soci.

I soci possono esercitare il diritto di prelazione solo con riferimento a tutte le - e non anche solo a parte delle- azioni loro offerte in prelazione. Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare la propria accettazione al proponente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso.

Coloro che esercitano il diritto di prelazione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione anche sulle azioni per le quali non sia stato esercitato da uno o più degli altri soci il rispettivo diritto di prelazione. In





tal caso, l'accettazione di cui al precedente capoverso si intende automaticamente estesa anche all'acquisto di un numero di azioni pari all'incidenza percentuale della propria quota di partecipazione al capitale rispetto al totale delle partecipazioni di coloro che hanno esercitato il diritto di cui al precedente capoverso.

Qualora pervengano richieste di prelazione per un numero complessivo di azioni inferiore a quello delle azioni poste in vendita, tali richieste di prelazione s'intenderanno quali proposte irrevocabili di acquisto per tale minor numero di azioni e il socio che ha offerto in vendita le proprie azioni avrà facoltà di accettare o meno le proposte di acquisto così pervenutegli. Qualora egli intenda accettare tali proposte, dovrà comunicare la propria accettazione ai proponenti, inviandone copia per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ultima delle proposte medesime.

Qualora non intenda accettare le proposte di acquisto pervenutegli e intenda invece procedere al trasferimento in favore del terzo acquirente indicato nella comunicazione di cui al secondo capoverso, nonché qualora, pur accettando le proposte pervenutegli, intenda comunque procedere al trasferimento del-



le azioni residue al terzo acquirente indicato nella comunicazione di cui al secondo capoverso, dovrà comunicarlo al Consiglio di Amministrazione, ai fini e per gli effetti di cui al successivo capoverso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire entro lo stesso termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ultima delle proposte in questione.

Qualora alla scadenza del termine di cui al quarto capoverso nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero qualora alla scadenza del termine di cui al precedente capoverso il socio abbia comunicato la propria intenzione di procedere al trasferimento delle azioni, o rispettivamente delle azioni residue, al terzo acquirente indicato nella comunicazione di cui al secondo capoverso, le azioni potranno essere liberamente trasferite al terzo acquirente previo espletamento della procedura di gradimento di cui al successivo capoverso.

Il Consiglio di Amministrazione può comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 10 (dieci) giorni dallo scadere del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione prevista nel sesto capoverso, in caso di esercizio parziale del diritto di prelazione, il gradimento nei con-



fronti dell'acquirente. L'eventuale rifiuto del gradimento, tuttavia, può essere opposto esclusivamente se l'acquirente sia un terzo non iscritto nel libro dei soci e comunque alle condizioni che seguono. Il rifiuto del gradimento dovrà essere supportato da una adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2355 bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 22, della legge 4 giugno 1985, n. 281, e dovrà essere accompagnato da una proposta irrevocabile di acquisto da parte di un soggetto gradito, sia esso socio o non socio, per il numero di azioni, per il corrispettivo e alle condizioni giuridiche ed economiche stabiliti nella proposta di cui al secondo capoverso.

Nell'ipotesi di rifiuto del gradimento in difetto delle condizioni di cui al precedente capoverso, alla quale è equiparata l'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non deliberi e/o non comunichi il gradimento nei termini previsti al precedente capoverso, è fatto salvo il diritto del socio alienante di recedere dalla Società. In tale ipotesi il valore di liquidazione della partecipazione detenuta dal socio recedente sarà determinato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Le comunicazioni, le proposte e le accettazioni che difettino degli elementi sopracitati o che pervengano oltre i termini



perentori sopraindicati non producono alcun effetto. In ogni caso, il trasferimento posto in essere in violazione delle precedenti disposizioni è inefficace.

Le disposizioni che precedono trovano applicazione anche al trasferimento di diritti di opzione sulle azioni della Società, di warrants o altri diritti che diano comunque titolo alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni della Società e di obbligazioni convertibili in azioni della Società. In tali casi, la comunicazione prevista nel secondo capoverso del presente articolo deve indicare specificatamente le caratteristiche del diritto o del titolo oggetto di trasferimento, con particolare riferimento alla data di scadenza e delle condizioni di esercizio del diritto di opzione, di sottoscrizione, di acquisto o di conversione, nonché al numero e alla categoria delle azioni che potranno essere sottoscritte o acquistate in occasione del relativo esercizio.

Nel caso in cui uno o più soci dichiarino di voler esercitare la prelazione e il trasferimento delle azioni avvenga a titolo gratuito, ovvero mediante permuta, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale ovvero quando le azioni siano vendute, permutate, conferite e comunque trasferite unitamente ad altri beni, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il valore della partecipazione sarà determinato -in difetto



di accordo circa il prezzo al quale la prelazione potrà essere esercitata- secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5. Resta inteso che la valutazione dei periti ivi previsti sarà vincolante per il socio alienante, che sarà obbligato a cedere le azioni salvo che il valore indicato dai periti sia da esso ritenuto inadeguato, nel qual caso egli potrà dichiarare senza effetto la propria notifica iniziale. La valutazione dei predetti periti non sarà in nessun caso vincolante per il socio o i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione, che non saranno obbligati ad acquistare le azioni, fermo restando che, in caso di non esercizio della prelazione da parte di questi ultimi, il socio alienante sarà libero di vendere le azioni al terzo al corrispettivo da questi offerto.

Per trasferimento ai sensi del presente articolo si intende il trasferimento a qualunque titolo, ovverosia qualsiasi fatto o negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, gli apporti in associazioni in partecipazione, etc.) in forza del quale si consegua, anche indirettamente, la proprietà o la nuda proprietà o altri diritti reali.

Il trasferimento non è subordinato alle condizioni che prece-



dono qualora avvenga in favore (a) dei figli, del coniuge e dei figli rispettivi del socio cedente, (di seguito, i "Familiari") o (b) di società interamente possedute dal socio cedente e/o dai o con i suoi Familiari (c) di trust i cui beneficiari siano il socio cedente e/o i suoi Familiari.

In ipotesi di trasferimento delle azioni a titolo di pegno o di usufrutto l'esercizio dei diritti inerenti le azioni dovrà in ogni caso essere mantenuto in capo al socio.

Le disposizioni del presente articolo relative al diritto di prelazione trovano altresì applicazione con riferimento al trasferimento, in tutto o in parte, di partecipazioni detenute, anche indirettamente, dai soci in società che detengano, anche indirettamente, azioni delle Società.

#### Art. 10

##### -Usufrutto delle azioni-

La costituzione e il trasferimento di diritti di usufrutto sulle azioni, sui diritti di opzione, sui warrants o altri diritti di sottoscrizione o di acquisto di azioni della Società o su obbligazioni convertibili in azioni della Società sono sottoposti alle medesime disposizioni di cui al precedente articolo 9.

#### Art. 11



-Obbligazioni e patrimoni destinati-

La Società può emettere obbligazioni nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge. Le obbligazioni convertibili o con warrants potranno essere emesse solo mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

La Società, mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può costituire patrimoni destinati ad un unico affare o dedicati al rimborso di uno specifico finanziamento nel rispetto delle forme, delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

La deliberazione istitutiva deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti



che attribuiscono;

- f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la Società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEE

#### Art. 12

##### -Convocazione e riunione-

Le Assemblee ordinarie e straordinarie e le eventuali Assemblee speciali sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Questo termine può essere prorogato dal Consiglio di Amministrazione, fino centottanta giorni; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno delle materie





da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea deve essere comunicato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro dei soci, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma, telefax o posta elettronica purché inviati con modalità che assicurino la prova del ricevimento da parte del destinatario. In caso di convocazione a mezzo telefax o posta elettronica l'avviso deve essere inviato al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Le adunanze dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) tutti i partecipanti siano identificabili e sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;

b) tutti i partecipanti possano intervenire in tempo reale nella discussione e alla votazione, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-



dio/video collegati a cura della Società.

In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale.

#### Art. 13

##### -Intervento-

Il diritto di intervenire all'Assemblea è attribuito agli azionisti cui spetta il diritto di voto.

#### Art. 14

##### -Rappresentanza-

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale del diritto di intervento in Assemblea.

#### Art. 15

##### -Presidenza-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. In difetto, l'Assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, an-



che non socio, designato dal Presidente stesso.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Presidente, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

#### Art. 16

##### -Deliberazioni-

L'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria o straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

#### Art. 17

##### -Verbalizzazione-

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere raccolto da un notaio.

Il Presidente qualora lo reputi opportuno può disporre che il verbale dell'Assemblea venga redatto da notaio anche nei casi



in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

## TITOLO V

### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### Art. 18

##### -Organo amministrativo-

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri, scelti anche tra soggetti che non rivestano la qualità di socio, nel numero effettivo che sarà di volta in volta determinato, in sede di nomina, dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può deliberare la variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, entro il limite di cui al primo capoverso, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti cessano dall'esercizio delle proprie funzioni alla scadenza dello stesso termine fissato per gli amministratori già in carica.

#### Art. 19

##### -Durata in carica-

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito nella deliberazione di nomina, che non potrà comunque essere



superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio viene meno un consigliere che sia componente del Comitato Esecutivo, ove costituito, si intenderà cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la nomina del nuovo Consiglio.

#### Art. 20

##### -Presidenza-

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio, può nominare un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 21

##### -Convocazione e riunioni-

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, non meno di una volta ogni 180 (centottanta) giorni e tut-



te le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il consigliere più anziano, lo ritenga necessario o opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica per deliberare su uno specifico argomento, che deve essere indicato nella richiesta stessa.

In tal caso, qualora il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano non vi provvedano entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta o entro il più ampio termine indicato nella richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente da ciascun consigliere richiedente.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata, o mediante telegramma, telefax o posta elettronica, purché inviati con modalità che assicurino la prova del ricevimento da parte del destinatario, da spedire a ciascun amministratore e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione o, nei casi di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti gli amministratori e i componenti il Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute



dal Presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano, se nominato. In assenza anche di quest'ultimo, le riunioni sono presiedute da un consigliere designato dal Consiglio medesimo o, in assenza di tale designazione, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale nella discussione.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

#### Art. 22

##### -Quorum costitutivi e deliberativi-

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Non è consentito agli amministratori di farsi rappresentare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Qualora la deliberazione abbia ad oggetto una delle materie qui di seguito indicate essa sarà adottata con il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica:

a) determinazione della struttura organizzativa dell'azienda;



b) assunzione, licenziamento, trasferimento e conferimento di qualifica e di poteri al personale dipendente di categoria dirigenziale della Società e/o delle società partecipate;

c) gradimento nei confronti di potenziali acquirenti a qualsiasi titolo di partecipazioni al capitale della Società e/o delle società partecipate;

d) definizione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e dei relativi budget, anche consolidati, e business plan e relativi aggiornamenti e/o revisioni;

e) approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e dei relativi allegati e distribuzioni di utili;

f) sottoscrizione, acquisto, dismissione o trasferimento a qualsiasi titolo di partecipazioni in altre società, in associazioni, consorzi o altri enti collettivi e/o mutualistici e operazioni straordinarie riguardanti la Società e/o le società partecipate, quali trasferimenti di azienda o rami d'azienda, conferimenti, trasformazione, fusioni, scissioni, operazioni straordinarie sul capitale, emissione di obbligazioni, warrant e altri strumenti finanziari partecipativi, piani di stock options, accordi di joint venture e modifiche statutarie, salvo quelle obbligatoriamente richieste dalle leggi;

g) acquisizione o cessione di aziende, rami di aziende e rap-





porti partecipativi in società, consorzi ed enti di qualsiasi tipo per un valore superiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni), con riferimento a ogni singola operazione;

h) acquisizione o cessione di immobili o di diritti reali immobiliari per un corrispettivo superiore ad Euro 2.000.000 (due milioni), con riferimento a ogni singola operazione;

i) operazioni di investimento e disinvestimento, di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni)];

j) concessione o liberazione di garanzie reali o garanzie personali, anche atipiche, della Società e/o delle società partecipate salvo quelle rilasciate nell'interesse di società del Gruppo;

k) locazione finanziaria di beni mobili o immobili anche strumentali il cui ammontare finanziato per sorte capitale sia pari o superiore a Euro 2.000.000 (due milioni) con riferimento a ogni singola operazione;

l) operazioni di finanziamento della Società e/o delle società partecipate con banche e altri enti finanziari, ivi compresi la rinegoziazione, risoluzione, recesso dei rapporti di finanziamento in corso e ogni altra operazione di ristrutturazione del debito, di importo pari o superiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), con riferimento a ogni singola operazione;



m) designazione e nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale di società partecipate, direttamente o indirettamente, nonché di amministratori e rappresentanti della società in consorzi, associazioni o altri enti;

n) deleghe di poteri (o revoca delle stesse) a uno o più consiglieri e/o al Comitato Esecutivo o a procuratori delle attribuzioni del consiglio, nonché nomina e revoca di direttori e procuratori generali della Società e/o delle società partecipate e attribuzione di poteri;

o) conferimento di istruzioni di voto a rappresentanti della Società negli organi sociali delle società partecipate;

#### Art. 23

##### -Verbalizzazione-

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche allorquando lo stesso si tenga per teleconferenza o videoconferenza, risultano da processi verbali che trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

#### Art. 24



-Attribuzioni dell'organo amministrativo e deleghe-

L'organo amministrativo è investito, nei limiti di legge, dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali esclusi quelli che la legge e lo statuto tassativamente riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, tutto o parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più suoi membri, determinando contenuto e limiti della delega.

Oltre alle materie non delegabili per legge e fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo per quanto concerne le materie delegabili al Comitato Esecutivo, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi ad oggetto le materie indicate nell'articolo 22 del presente statuto e per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli amministratori in carica.

Possono essere delegate al Comitato Esecutivo le materie di cui all'articolo 22, lett. a), b), d), m) ed o).

Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso facoltà di nominare direttori e procuratori generali della Società, nonché



procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti fissandone i poteri e le retribuzioni.

#### Art. 25

##### -Comitato Esecutivo-

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano, lo giudichino necessario.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata, o mediante telegramma, telefax o posta elettronica, purché inviati con modalità che assicurino la prova del ricevimento da parte del destinatario, da spedire a ciascun componente e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, il Comitato Esecutivo è comunque regolarmente costituito qualora intervengano tutti i suoi componenti e i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto all'articolo 21.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presi-



dente ed in sua assenza dal consigliere più anziano. In assenza anche di quest'ultimo, le riunioni sono presiedute da un consigliere designato dal comitato medesimo o, in assenza di tale designazione, dal componente più anziano di età. In occasione delle singole adunanze, potrà essere nominato un segretario, eventualmente scelto anche al di fuori dei componenti del comitato.

Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è consentito ai componenti di farsi rappresentare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, anche allorquando lo stesso si tenga per teleconferenza o videoconferenza, risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente dell'adunanza o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

#### Art. 26

##### -Rappresentanza legale-

La rappresentanza legale della Società avanti qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio e agli Amministra-



tori delegati, anche disgiuntamente.

Art. 27

-Compensi-

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un eventuale compenso, anche in forma di partecipazione agli utili, nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina.

La remunerazione dell'amministratore delegato e degli altri amministratori eventualmente investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

-Nomina e composizione-

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 29



-Compensi-

La retribuzione dei sindaci è determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 30

-Esercizio sociale-

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili di esercizio, dopo l'assegnazione a riserva legale del cinque per cento fino al raggiungimento nei modi e nei termini di cui all'articolo 2430 del codice civile, sono accantonati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto di ogni ulteriore disposizione di legge applicabile.

Art. 31

-Acconti dividendo-

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, sempre che ricorrano le condizioni e comunque nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2433-bis del codice civile e delle ulteriori disposizioni normative eventualmente applicabili.



## TITOLO VIII

### SCIoglimento-LIQUIDAZIONE-DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 32

##### -Modalità della liquidazione e poteri dei liquidatori-

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, che potrà avvenire anche mediante assegnazione di beni in natura ai soci, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

#### Art. 33

##### -Clausola compromissoria-

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra essi e la Società, nonché nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, o da questi promosse, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dello statuto, ovvero, più in generale, allo svolgimento del rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle non compromettibili in arbitri, è rimessa, indipendentemente dal numero delle parti, al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dall'Associazione Italiana per l'Arbitrato.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.





Il lodo sarà vincolante per le parti.

Il lodo non sarà impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 829, comma 2°, del Codice di Procedura Civile, a meno che oggetto del giudizio sia la validità di deliberare assembleari ovvero gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.

La sede dell'arbitrato sarà Roma. Tutte le controversie non compromettibili in arbitri saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma. Saranno parimenti di competenza esclusiva del Foro di Roma tutte le azioni cautelari, monitorie o d'urgenza che non fossero sottoponibili alla cognizione degli arbitri.

Art. 34

-Rinvio-

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, si applicano le norme di legge in materia.